

Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2017, n. 24-6130

L.R. 34/2004 - Programma pluriennale delle Attività Produttive 2015/2017 - Mis. 1.9 di cui alla D.G.R. n. 30 - 4504 del 29.12.2016 - Contratti di sviluppo - Cofinanziamento contratti di sviluppo ai sensi degli artt. 9 e 9 bis del Decreto Ministeriale 9 dicembre 2014.

A relazione dell'Assessore De Santis:

Premesso che:

il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24/9/2010, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il Ministro per la semplificazione amministrativa e con il Ministro del turismo, pubblicato nella G.U. del 24/12/2010, n. 300, in attuazione dell'art. 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, disciplina la concessione, attraverso la sottoscrizione di contratti di sviluppo, di agevolazioni finanziarie dirette a favorire la realizzazione di investimenti rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno;

in particolare gli artt. 8 comma 1, 9 comma 3 e 10 comma 2 del decreto prevedono la possibilità da parte delle Regioni, di cofinanziamento dei contratti di sviluppo da realizzarsi nelle aree di competenza;

il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 'Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia', (cd "Decreto del fare"), all'articolo 3 ha rifinanziato lo strumento dei contratti di sviluppo, consentendone l'applicazione anche a favore delle aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, PMI, limitatamente al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

il decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 14 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n. 97 del 28 aprile 2014, ridefinisce, in attuazione del suddetto articolo 3, le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi attuati mediante la sottoscrizione dei contratti di sviluppo;

il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, reca l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del citato decreto-legge n. 112 del 2008;

il decreto 9 dicembre 2014, al fine di dare continuità all'attuazione della disciplina relativa ai contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014, disciplina le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 133 in conformità alle disposizioni stabilite dal Regolamento GBER, valide per il periodo 2014 – 2020, per le domande presentate a partire dalla data di apertura dei termini di presentazione delle domande, fissata con il sopraccitato decreto di cui all'art. 9 c. 1;

l'art. 9 bis del decreto del 9 dicembre 2014 - *Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni* – ha istituito, limitatamente alle domande di agevolazioni presentate ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto, per i programmi di sviluppo che prevedono un importo complessivo di spese e costi ammissibili pari o superiori a 50 milioni di euro, ovvero a 20 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, la possibilità di formare oggetto di Accordi di Sviluppo tra il Ministero, l'Agenzia e l'impresa proponente nonché, qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate.

Premesso, inoltre, che:

la legge regionale n. 34/2004 in materia di "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive" disciplina gli interventi per lo sviluppo e la qualificazione delle attività produttive, per l'incremento

della competitività e per la crescita del sistema produttivo e dell'occupazione in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di contenimento dei consumi energetici;
con la D.G.R. n. 30 – 4504 del 29.12.2016 si è provveduto a prorogare e integrare il Programma pluriennale delle attività produttive 2011/2015 L.R. 34/2004 approvato con D.G.R. n. 36-2237 del 22/06/2011 e modificato con D.G.R. n. 34-2830 del 07/11/2011, con D.G.R. n. 22-4139 del 12/07/2012, con D.G.R. n. 1-7100 del 17/02/2014, con D.G.R. n. 51-238 del 04/08/2014;
la citata DGR 30-4504 del 29.12.2016 ha, tra l'altro, approvato la misura 1.9 che prevede il cofinanziamento dei contratti di sviluppo, con una dotazione finanziaria di 4 milioni di Euro che risultano già impegnati a valere sul cap. 215382 (imp. 1910/2017).

Ritenuto, coerentemente con la programmazione regionale, di procedere al cofinanziamento di ulteriori programmi di sviluppo proposti ai sensi degli artt. 9 e 9 bis del decreto 9 dicembre 2014, attivando le procedure previste, e stabilendo che il suddetto cofinanziamento sia attuato con la concessione di un contributo in conto capitale, nella misura pari al 5% degli investimenti agevolabili, con un limite massimo di € 350.000,00.

Dato atto che il cofinanziamento regionale dei programmi di investimento proposti ai sensi dagli artt. 9 e 9 bis del decreto 9 dicembre 2014 troverà copertura nei limiti delle risorse disponibili già impegnate sul cap. 215382 (imp. 1910/2017).

Visto l'art. 56 comma 2 lettera b) dello Statuto;

visto l'art. 6 della l.r. 22/11/2004 n. 34 e s.m.i..

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

-di procedere al cofinanziamento dei programmi di sviluppo proposti ai sensi degli artt. 9 e 9 bis del decreto 9 dicembre 2014 ed in attuazione della DGR 30-4504 del 29.12.2016, stabilendo che si attivino le procedure previste, e che il suddetto cofinanziamento sia attuato con la concessione di un contributo in conto capitale, nella misura pari al 5% degli investimenti agevolabili, con un limite massimo di € 350.000,00;

-di dare atto che il cofinanziamento regionale dei programmi di investimento proposti ai sensi dagli artt. 9 e 9 bis del decreto 9 dicembre 2014 troverà copertura nei limiti delle risorse disponibili già impegnate sul cap. 215382 (imp. 1910/2017);

-di demandare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale gli atti ed i provvedimenti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R.- 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparenza".

(omissis)